

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Calabria - Reggio Calabria, 2 marzo 2007, n. 201

*Nei giudizi elettorali riferiti a elezioni comunali la parte necessaria è solo il comune, dovendosi escludere ogni legittimazione passiva di tipo formale in capo ad altri organi quali l'ufficio elettorale centrale, la commissione elettorale mandamentale, il Ministero dell'interno, il Prefetto o l'ufficio elettorale circoscrizionale.*

*Omissis.*

Diritto. 1. Deve preliminarmente disporsi l'estromissione del Ministero dell'Interno e della Commissione elettorale,

Nei giudizi elettorali avanti al giudice amministrativo, infatti, l'individuazione della pubblica amministrazione, cui spetta la qualità di parte necessaria, va effettuata in base al criterio di imputazione dei risultati della consultazione elettorale medesima e non con riferimento al criterio dell'imputazione formale. Pertanto, nel caso di elezione degli organi comunali, la parte necessaria è solo il Comune, dovendosi escludere ogni legittimazione passiva di tipo formale (sotto il profilo cioè dell'emissione degli atti impugnati) in capo ad organi diversi dall'ente di cui sopra, quali l'ufficio elettorale centrale, la commissione elettorale mandamentale, il Ministero dell'interno, il prefetto o l'ufficio centrale circoscrizionale (vd., in termini, Consiglio Stato, sez. V, 3 febbraio 1999, n. 115; Tar Lazio, II bis, 2 dicembre 2005 n. 12826; Tar Valle d'Aosta, 26 ottobre 1988, n. 77).

*Omissis.*